



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Ordinanza n. 18
Anno 2019

Prot. n. 00159/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
SEZIONI UNTE

composto da

Franco Frattini - Presidente

Attilio Zimatore - Relatore

Dante D'Alessio

Mario Sanino

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **111/2018**, presentato, 28 dicembre 2018, dalla società **F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Flavia Tortorella,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione,

la **Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA)**,

la **Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB)**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani,

la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro),

notificato anche alle Società

Ternana Calcio S.p.A.,

Novara Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Alessandro Lolli e dagli avv.ti Roberto Cota e Fabrizio Duca,

Robur Siena S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Di Ciommo e Antonio de Rensis,

Virtus Entella S.r.l.,

Calcio Catania S.p.A.,

per l'annullamento della decisione della CFA FIGC n. 40/CFA, con motivazioni pubblicate con C.U. n. 54/CFA del 29 novembre 2018, che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale, considerata la vigenza, all'epoca dei fatti, del D.L. n. 115/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla stessa società Pro Vercelli per l'annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC di cui ai CC.UU. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 e della LNPNB di cui al C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nonché per l'annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 11 marzo 2019, gli avv.ti Cesare Di Cintio e Flavia Tortorella, per la ricorrente - F.C. Pro Vercelli S.r.l. -; gli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; gli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani, per la resistente LNPNB; l'avv. prof. Francesco Di Ciommo, per la Robur Siena S.p.A.; l'avv. Roberto Cota, per la resistente Novara Calcio S.p.A., nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Attilio Zimatore;

considerato che il ricorso risulta instaurato dinanzi al TAR, in base al D.L. 115/2018;

considerato che l'adito Tribunale Amministrativo Regionale ha fissato l'udienza di discussione in data 26 marzo p.v.;

PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Riservata ogni pronuncia sulle spese, sospende il giudizio fino all'esito del procedimento attualmente pendente dinanzi al Giudice Amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 marzo 2019.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma, in data 11 marzo 2019.

Il Segretario
F.to Alvio La Face